

Legge n.228/12 e Decr.Sviluppo
L.221/2012 —————norme
di interesse tributario—————

1. Rivalutazione Terreni-Partecipazioni
2. Nuova deducibilità auto dal 2013
3. Pagamenti per Agro-Alimentare

—————
APPROFONDIMENTO:—————

- **Documento Valutazione Rischi per aziende sino a 10 dipendenti (Dal**

01/06/2013)—anche per soc.senza dipendenti ????—

- **Nuovo Redditometro e reddi-test**

—————**VARIE FLASH**—————

1. Sospensione IMU
2. Rateizzare con Equitalia
3. Pec nelle ditte individuali
4. Partite Iva subordinate

ACCONTI NOV. CON DICHIARAZIONE E SALDO IMU—————→in allegato—————→

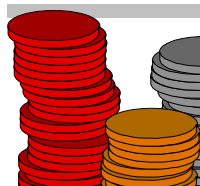
*Studio Tenti Rag.-
Mauro*

Notiziario

Numero 27•Ed.1

Maggio 2013

La Gazzetta



IMPORTANTI NOVITA' FISCALI 2013

Le maggiori novità in campo fiscale sono state introdotte prima dalla Legge di Stabilità per il 2013 L. 24-12-12 n. 228 e poi dal Decreto Sviluppo Bis D.L.- 18-10-12 n.179 convertito in legge n. 221/20123. Oltre alle predette leggi cardine ed alle norme collegate, veniamo a segnalarVi nella presente edizione altre norme di carattere generale che modificano in parte l'ordinamento fiscale attuale. Vi chiediamo di leggere immancabilmente i trafiletti ed i (P.S.) di presentazione della presente pubblicazione, posti sull'ultima pagina, nonché gli argomenti trattati, elencati nell'Introduzione.

Legge di Stabilità per il 2013 n.228/12 e Decreto Sviluppo L.221/2012

—————**norme di interesse tributario**—————

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' stato nuovamente rinnovato per l'ennesima volta la Rivalutazione dei Terreni e Partecipazioni. Possono costituire oggetto di rivalutazione il valore delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data dell'1.1.2013, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche,

società semplici e associazioni professionali, nonché da enti non commerciali.

Sono pertanto esclusi, sotto il profilo soggettivo, i possessori di partecipazioni (e terreni) nell'ambito di imprese commerciali.

Possono essere oggetto di rivalutazione:

- i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti

a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- le partecipazioni in società non quotate possedute a titolo di proprietà ed usufrutto.

Al fine di effettuare la rivalutazione il contribuente possessore dei beni oggetto di rivalutazione è tenuto a porre in essere una serie di adempimenti.

In particolare, è necessario:

●● redigere e giurare una perizia di stima entro il 30.6.2013 che determini il valore del terreno o della partecipazione **alla data dell'1.1.2013;**

●● versare entro il 30.6.2013 un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 4% sul valore periziato dei terreni e delle partecipazioni qualificate e del 2% delle partecipazioni non qualificate.

La perizia necessaria per l'affrancoamento può essere redatta anche successivamente alla cessione delle partecipazioni purché entro la scadenza del 30.6.2013.

Invece, per i terreni, la perizia di stima deve essere sempre precedente rispetto alla vendita in considerazione del fatto che nell'atto di cessione deve essere riportato il valore del terreno periziato.

Il versamento (codici tributo: 8056 per la rivalutazione dei terreni e 8055 per le partecipazioni) può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2013.

VALORE di PERIZIA: estremamente delicato è invece il tema della cessione di terreni a valori inferiori a quelli di perizia.

Se infatti il problema non si pone per le partecipazioni poiché la cessione ad un prezzo inferiore a quello

di perizia non genera minusvalenze deducibili (art. 5, L. 448/2001) nel caso di terreni l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con decisione in modo estremamente sfavorevole al contribuente.

La C.M. 81/E/2002, a tal proposito, afferma che «occorre tener presente che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della citata legge n. 448 del 2001, affinché il valore "rideterminato" possa assumere rilievo agli effetti della calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Tale principio, che prevede la omogeneità del valore fiscale del terreno ai fini delle imposte dirette e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, fa sì che nel caso in cui nel-

l'atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, tornino applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze indicate nel richiamato articolo 82 del TUIR, senza tener conto del valore rideterminato».

Inoltre la C.M. 15/E/2002 chiarisce che «qualora, invece, il venditore intenda discostarsi del valore attribuito al terreno dalla perizia – ad es. perché il terreno ha subito un deprezzamento per cause naturali o per effetto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici – ai fini delle imposte di trasferimento valgono le regole sulla determinazione della base imponibile dettate dalle singole leggi d'imposta e per il calcolo della plusvalenza deve essere assunto, quale valore iniziale di riferimento, il costo o il valore di acquisto del terreno, secondo gli ordinari criteri indicati dall'articolo 82 del TUIR».

L'Agenzia ritiene dunque che la rideterminazione del valore di acquisto rappresenta il valore normale minimo di riferimento per le imposte sui redditi, oltre che per quelle di registro, ipotecaria e catastale dovute anche per la registrazione dell'atto di cessione

PAGAMENTI AGRO ALIMENTARE

Come già' portato a vostra conoscenza nel nostro Gazzettino del Novembre 2012, il pagamento delle fatture nel settore "Agro Alimentare", dal 24.10.2012 sono disciplinati dall'art. 62, D.L. 24/01/12 n. 1. che prevede dei termini tassativi di 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 per gli altri decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura. Le novità sull'argomento sono state caratterizzate dai seguenti interventi:

DISCIPLINA GENERALE sui TERMINI di PAGAMENTO:

Dal 1.1.2013, il termine generale di pagamento è posto in 30 giorni ma diversamente da quanto previsto dall'art. 62, D.L. 1/2012 - è derogabile dalle parti (purché una delle parti non sia una pubblica Ammini-

strazione), che possono accordarsi, per iscritto ed in termini che non risultino gravemente iniqui per il creditore, su un diverso termine nonché su un differente tasso degli interessi di mora. Può dunque concludersi che i ritardi di pagamento nelle relazioni commerciali della filiera agroalimentare siano tuttora disciplinati dall'art. 62, D.L. 1/2012 e relative disposizioni attuative. I termini di pagamento non si applicano:

- ai prodotti alcolici cui, in forza di espressa eccezione prevista dall'art. 5, co. 5, D.M. 199/2012, continua ad applicarsi il termine di 60 giorni dalla consegna o ritiro, previsto dall'art. 22, L. 18.2.1999, n. 28;

- alle operazioni commerciali che, pur aventi ad oggetto prodotti agroalimentari, non sono considerate cessioni, nella nozione sopra esposta (ad esempio, le cessioni tra imprenditori agricoli). Dette operazioni scontano, invece, i termini previsti dalla disciplina generale sui termini di pagamenti recata dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192

INTERESSI di MORA: in caso di mancato pagamento alla scadenza dei suddetti termini, scattano, automaticamente (cioè senza che sia necessario un atto di costituzione in mora o altro sollecito di pagamento) e senza possibilità di accordo contrario, gli interessi di mora, calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato dall'art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/2002 e maggiorandolo di ulteriori due punti percentuali. Sotto il profilo fiscale, gli interessi di mora rilevano soltanto se e quando (principio di cassa) vengono effettivamente corrisposti (art. 109, co. 7, D.P.R. 917/1986).

--APPROFONDIMENTO--

Documento Valutazione Rischi per aziende sino a 10 dipendenti (Dal 01/06/2013)

(Obbligo anche per società senza dipendenti ma con soci partecipanti).-Interpretazione dubbia.

Dal 1°giugno2013 anche le aziende che occupano fino a dieci addetti

dovranno essere in possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi) in quanto non basta più l'autocertificazione, a dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Da un'attenta analisi del dettato normativo e del disposto degli art. 2 (definizione di lavoratore e datore di lavoro) e dell'art. 28 dobbiamo purtroppo segnalare che tale obbligo a nostro avviso ricade non solo a chi ha dipendenti ma anche alle società con soci partecipanti l'unica esclusione appare possa essere applicata alle imprese familiari in quanto il collaboratore non rientra fra i soggetti richiamati dall'art. 2 del D.lgs 81/08. Visto il dubbio sull'interpretazione grammaticale della norma si spera di avere chiarimenti al più presto anche se purtroppo l'imminente entrata in vigore non permetterà di dissipare il dubbio.

La redazione di tale documento, come previsto dall'art. 28 del D. Lgs 81/2008, «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».

Nel 2012 sono state approvate le "procedure standardizzate" (G.U. 06/12/12) per la valutazione dei rischi nelle imprese fino a dieci dipendenti, con esclusione delle aziende industriali a rischio rilevante, delle centrali termoelettriche, degli impianti e installazioni nucleari e delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. Queste sono un modello di riferimento, sulla base del quale il datore di lavoro può effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma di misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Il documento di valutazione dei rischi effettuato secondo le procedure

standardizzate è una scelta di semplificazione per le imprese che occupano fino a dieci dipendenti (art. 29 comma 5), ma il rispetto degli obblighi in materia di valutazione dei rischi può essere assolto attraverso qualunque procedura che consenta di redigere un DVR coerente con i contenuti degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Si fa presente che il DVR, sia esso eseguito con procedure standardizzate oppure con altri metodi, è il perno della prevenzione in azienda e l'adempimento fondamentale per la salute e la sicurezza, cui è tenuto il datore di lavoro. E' uno strumento "dinamico" in quanto collegato ad una serie di azioni che si sviluppano nel tempo, perché ciò che rappresenta è in continua evoluzione e infine perché la norma richiede il suo aggiornamento, ad esempio in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro e del grado di evoluzione della tecnica, a seguito di infortunio o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Dal 1° giugno 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 dipendenti, non potranno più autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, o di un documento non coerente con i contenuti normativi, comporterà violazioni della normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro che prevedono, secondo i casi, sanzioni penali o amministrative.

NUOVO REDDITOMETRO

Il cd. "nuovo redditometro" incassa, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. 24.12.2012 che individua gli elementi di capacità contributiva, la piena operatività come strumento accertativo. Come tale, verrà utilizzato d'ora in poi dall'Amministrazione finanziaria per verificare la congruità dei redditi personali, a partire da quelli riferiti all'anno fiscale 2009 (Unico 2010). Al fine di rappresentare un'analisi sistematica dei contenuti del docu-

mento, è necessario innanzitutto comprendere cosa si intende per "elemento indicativo di **capacità contributiva**". La definizione di tale concetto è rinvenibile all'art 1, co. 1, D.M. 24.12.2012, quale **"spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento"**.

Vengono previste oltre 100 voci di spesa, accorpate in 10 categorie:

1) consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; 2) abitazione; 3) combustibili ed energia; 4) mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; 5) sanità; 6) trasporti; 7) comunicazioni; 8) istruzione; 9) tempo libero, cultura e giochi; 10) altri beni e servizi, alle quali si aggiunge un'undicesima categoria, relativa agli investimenti

Spese direttamente sostenute:

1) Ammontare delle spese di qualunque tipo, a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, che risultano essere state sostenute dal contribuente: si tratta, come anticipato, di spese che risultano direttamente sostenute dal soggetto verificato, oppure sostenute dal coniuge e/o da altri familiari fiscalmente a carico Spese figurative (ovvero statisticamente attribuite):

2) Quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza: questa risulta essere la tipologia di spesa che assume le maggiori criticità dello strumento, in quanto caratterizzata da costi non effettivamente e direttamente sostenuti dal contribuente, ma attribuiti a quest'ultimo sulla base di valutazioni statistiche, che andiamo ad analizzare. Innanzi tutto, il contribuente viene inserito dall'Amministrazione finanziaria in una specifica tipologia di nucleo familiare, tra le 11 previste:

a) persona sola con meno di 35 anni; b) coppia senza figli con meno di 35 anni; c) persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni; d) coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni; e) persona sola con 65 anni o più; f) coppia senza figli con 65 anni o più; g) coppia con 1 figlio; h)

coppia con 2 figli; i) coppia con 3 o più figli; j) monogenitore; k) altre tipologie (categoria residuale). Se così fosse, tuttavia, si potrebbe assistere ad un'attribuzione virtuale di spese mai sostenute: si pensi ad esempio alla spesa "riscaldamento centralizzato" per una famiglia che ha il riscaldamento autonomo, ed analogamente alle spese per "alberghi", "onorari liberi professionisti", "borse e valigie", "argenteria", e così via: tutti i costi non "essenziali" per la persona fisica e che quindi, come tali, potrebbero realisticamente non essere stati sostenuti.

Altri elementi di capacità contributiva: l'art. 3, D.M. 24.12.2012, prosegue elencando altri elementi che, unitamente alle spese viste poc'anzi, dovranno essere considerati dall'Agenzia delle Entrate per il calcolo del reddito congruo:

- **Incrementi patrimoniali.**

Al riguardo si ricorda che, mentre con il "vecchio" redditometro si presumeva che l'investimento fosse effettuato con redditi conseguiti nell'anno di acquisto e nei 4 precedenti, ora i beni si presumono acquistati con i redditi conseguiti interamente nell'anno di acquisto. Per contro, ora si tiene conto, a riduzione del valore dell'incremento patrimoniale:

- del mutuo acceso per l'acquisto del bene stesso;
- dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti all'acquisto dei beni;

quota di risparmio riscontrata, formata nell'anno.

Nell'ipotesi in cui, attraverso l'analisi di tutti gli elementi di capacità contributiva esaminati, l'Agenzia delle Entrate dovesse ipotizzare l'esistenza di un reddito accertabile complessivamente superiore a quello dichiarato di almeno il 20% di quest'ultimo, l'Agenzia delle Entrate potrà attivare la procedura di emissione di un avviso di accertamento, che

non potrà prescindere dall'invito al contribuente ad un contraddittorio (momento che quindi assume rilevanza estrema ai fini della difesa)

-----VARIE FLASCH-----

Sospensione IMU

Come lo scorso anno, anche maggio 2013 è un mese molto caldo per l'Imu: a distanza di circa 20 giorni dalla scadenza dell'acconto 2013 (prevista per il prossimo 17 giugno, visto che il 16 cade di domenica), le regole per il versamento risultano significativamente modificate. Modifiche che si aggiungono alla soppressione della quota erariale già disposta dalla legge di stabilità 2013, nella quale venne stabilito peraltro che i versamenti relativi ai fabbricati di categoria catastale D vanno effettuati a favore dell'Erario. Vale la pena di iniziare dalla disposizione di cui più si sta parlando in questi giorni. Il Governo Letta, con il Dl 54/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013 n. 117, **ha disposto la sospensione del versamento dell'acconto con riferimento ad alcune categorie di immobili**, quali:– l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (malgrado nella norma nulla si dica, pare che tale posticipazione dovrebbe riguardare anche i casi di assimilazione all'abitaz. principale); – le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati; – i terreni agricoli e fabbricati rurali. Nessuna proroga invece per gli immobili delle imprese, per i quali la scadenza di versamento rimane fissata al 17 giugno; a favore delle imprese, l'articolo 1 promette invece una possibile deducibilità dalle imposte dirette, per la cui formalizzazione occorrerà però attendere un

apposito provvedimento. La disposizione in esame non va però confusa con un esonero dal prelievo ma, al contrario, essa va intesa come un semplice spostamento in avanti in attesa che sia posta in essere l'attesa revisione della fiscalità locale e, più in generale, della tassazione degli immobili. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata Imu per i richiamati immobili è fissato al 16 settembre 2013. Pertanto, se nulla accadrà entro agosto, quello che oggi non viene versato dovrà essere corrisposto a metà settembre. Occorre segnalare anche la tormentata previsione recata dal Dl 35/2013 in tema di approvazione delle aliquote: vista la possibilità per i Comuni di stabilire le nuove aliquote fino al termine di presentazione del bilancio di previsione, ci sarebbe stato il concreto rischio di trovarsi alla scadenza dell'acconto privi dei parametri di calcolo. L'acconto in scadenza il prossimo 17 giugno dovrà essere calcolato prendendo a riferimento aliquote e regolamenti approvati dal Comune lo scorso anno (quindi indipendentemente dalle nuove aliquote eventualmente già approvate e pubblicate) e il conguaglio avverrà a saldo il 16 dicembre. Questo conguaglio avverrà a patto che il Comune inoltri entro il 9 ottobre le aliquote e i regolamenti approvati per il 2013 e, di conseguenza, che tali documenti siano pubblicati sul sito delle Finanze entro il prossimo 16 ottobre. In mancanza, si intenderanno confermate le aliquote dello scorso anno e anche il saldo 2013 verrà calcolato con i parametri di calcolo del precedente periodo d'imposta 2012.

Rateizzare con Equitalia

Negli ultimi anni è diventato più facile pagare le cartelle in modo rateale. Le ultime novità sono contenute nel decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/12, articolo 1), che ha modificato l'articolo 19 del decreto

sulla riscossione (Dpr 602/73): l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

È sempre possibile chiedere la rateazione della cartella di pagamento con applicazione della rata crescente in luogo di quella costante. Si decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive e l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca in pendenza di cartella pagata a rate. Sono però fatte salve le **ipoteche** già iscritte prima della concessione della rateazione. L'ipoteca è pure iscrivibile, nei limiti previsti dalla legge, (20.000€ per l'abitazione principale) se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.

Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Al Dl 16/12 va aggiunta la direttiva di **Equitalia** del 1° marzo 2012, che agevola i contribuenti in difficoltà economica. Pagare a rate è infatti diventata un'abitudine. Per questo **Equitalia** agevola i contribuenti e chi ha debiti a ruolo di importo non superiore a 20mila euro, può avvalersi della cosiddetta rata sprint: basta un'istanza agli agenti della riscossione per pagare in 48 rate mensili i debiti iscritti a ruolo, se di importo

non superiore a 20.000 euro. Rimane fermo che la rata minima dovrà essere di almeno 100 euro, salvo particolari situazioni per maggiori difficoltà economiche.

Grazie agli interventi legislativi degli ultimi anni e alle iniziative di **Equitalia**, i contribuenti hanno più tempo per pagare a rate le cartelle, così come possono variare le rate a seconda delle necessità. Quella delle rate è una modalità di pagamento particolarmente apprezzata dai contribuenti anche per evitare iscrizioni ipotecarie e altre azioni degli agenti della riscossione. Occorre però segnalare che esistono casi in cui, per il ritardo di qualche giorno nel pagamento di una rata, ai contribuenti viene negata la rateazione in corso, con la richiesta di tutte le rate dovute in unica soluzione. In materia, sono molte le liti fra contribuenti, uffici dell'agenzia delle Entrate e agenti della riscossione..

Pec nelle ditte individuali

Le imprese individuali che, a partire dalla data di entrata in vigore del [D.L. 179/2012](#) (ossia il 20.10.2012), (1) si iscrivono al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, avranno l'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo Pec e di iscriverlo al Registro delle imprese, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici. L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di Pec, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. [2630 c.c.](#), sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Le imprese individuali attive alla predetta data e non assoggettate a procedure concorsuali, avranno tempo fino al 31.12.2013 per attivare la Pec e depositare l'indirizzo presso il Registro delle imprese. La

norma, di fatto, estende l'obbligo della Pec - già previsto per le imprese costituite in forma societaria, (2) per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e per le Amministrazioni pubbliche - di cui all'art. [16, co. 6, D.L. 29.11.2008, n. 185](#), conv. con modif. dalla [L. 28.1.2009, n. 2](#). Prima della novella legislativa, rimanevano esclusi da tale obbligo le imprese individuali e i consorzi tra imprese; ora si cerca di colmare tale vuoto normativo, sottoponendo all'obbligo di dotarsi di Pec anche le imprese individuali

Partite Iva "subordinate"

Come già trattato nel nostro precedente numero di Maggio 2012, vediamo ad aggiornarVi sugli interventi avvenuti nel frattempo in relazione all'articolo [1, comma 26, della legge n. 92/2012](#) che ha introdotto una presunzione secondo cui, pur in presenza di una partita Iva, si presume l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa ove ricorrano almeno due requisiti sui seguenti tre:

- **fattore "tempo"** la durata complessiva della collaborazione con lo stesso committente superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
- **fattore "remunerazione"** il corrispettivo percepito per la prestazione risulta superiore all'80% di quelli complessivamente conseguiti nell'arco di due anni consecutivi; evidenziamo che per talune peculiarità fiscali, sulle modalità del calcolo dovrebbe essere effettuata una serie di riflessioni che rinviemo ad un successivo articolo;

- **fattore "mezzi di produzione"** il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro in una delle sedi del committente.

La nuova presunzione è immediatamente applicabile in presenza di 2 dei citati requisiti ma ammette la contestazione attraverso la produ-

zione di una prova contraria da parte del committente. L'intervento sulle partite Iva si presenta come una norma antielusiva intesa a perseguire quelle che per dimensioni e modalità di esercizio facciano pensare ad un rapporto di lavoro subordinato dissimulato. **La presunzione in commento non opera** qualora la prestazione lavorativa congiuntamente:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo [1, comma 3, della legge n. 233/1990](#) (euro

14.930,00, moltiplicato per 1,25 = euro 18.662,50, parametro di riferimento per il 2012).

Ulteriore limitazione di efficacia della presunzione è riservata all'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.



Certi di avervi fatto cosa gradita, capiamo comunque che la sintesi di quelle che sono state le più importanti novità introdotte nel nostro sistema giuridico/fiscale possano sembrare troppo pesanti, ed è anche per questo che abbiamo deciso di elencarvi gli argomenti trattati nel sopra riportato sommario, che sarà l'impostazione grafica mantenuta anche in tutti i successivi notiziari.

Ci permettiamo di darvi qualche consiglio sull'utilizzo della presente fonte di informazione: chiunque ritenga di non voler leggere per esteso il contenuto di questo notiziario, potrà consultare velocemente il sommario che su ogni numero verrà introdotto in prima pagina e da qui potrà agevolmente individuare se sul numero in questione verranno trattati argomenti di interesse specifico.

Tutto lo "staff" dello Studio, rimane a vostra completa disposizione per ogni qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento sugli argomenti trattati, nonché vi chiediamo di esporre la vostra opinione su questa nuova iniziativa.

P.S.

Gli argomenti di interesse specifico difficilmente potranno essere proposti individualmente ad ognuno di voi, (esempio: Rivalutazione terreni e Partecipazioni, Documento Valutazione Rischi, Partite Iva e presunzione di lavoro subordinato, ecc, quindi siete pregati di chiedere informazioni o di segnalare allo Studio le casistiche personali che vorrete applicare e/o approfondire.

Cordiali Saluti
Tenti Rag. Mauro
Dott. Michele Tenti
e il personale dello studio